

SALVA ATA

VADEMECUM DI AUTODIFESA

contro illegalità e abusi

A conclusione di un ventennio in cui governi di centrodestra e centrosinistra, con il supporto determinante di Cgil-Cisl-Uil, hanno fatto a gara nel ridurre l'investimento nell'istruzione pubblica (oggi in Italia è meno del 9% della spesa complessiva mentre la media dei paesi "sviluppati" è del 13.3%), il taglio di 8 miliardi di euro in tre anni imposti dall'art. 64 della L. 133/2008, con 150 mila posti in meno di personale docente e Ata e la drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico e per le supplenze, sta devastando definitivamente la scuola pubblica che non riesce più a garantire neanche l'ordinario funzionamento degli istituti con conseguente richiesta alle famiglie di contributi sempre più onerosi.

Dopo il secondo anno di tagli, la drammatica espulsione di decine di migliaia di docenti e Ata precari, oltre ad ingrossare la lista dei disoccupati, ha provocato effetti catastrofici sulla didattica, sul funzionamento di segreterie e laboratori, sicurezza di alunni/e, sull'igiene e la sicurezza delle scuole e sta progressivamente peggiorando le condizioni di lavoro del personale in servizio.

A causa della massiccia e infondata riduzione di personale Ata, per i dirigenti scolastici è stato un vero rompicapo organizzare gli uffici di segreteria e assicurare le normali e minime attività di vigilanza all'interno dell'orario curricolare degli alunni, né quelle di custodia e pulizia dei locali scolastici, ma invece che rappresentare all'Amministrazione Scolastica i problemi derivanti dal ridotto personale a disposizione, molti Dirigenti Scolastici hanno dato il massimo della loro rinomata "creatività" adottando soluzioni in palese violazione del CCNL Scuola e della normativa vigente.

I collaboratori scolastici vivono poi situazioni di pressione insostenibili: aumento dei carichi di lavoro, turni iperflessibili e orario di lavoro spezzato, ore di straordinario assegnate d'ufficio (che saranno pagate solo in parte per l'esiguità del Fondo d'Istituto).

Quando il sacrificio di tanti/e collaboratori/trici non è sufficiente, si utilizzano senza scrupolo i lavoratori delle cooperative addetti alle pulizie per la vigilanza e l'apertura dei plessi e come ultima risorsa docenti, genitori e nonni.

Ma non c'è limite al peggio: la circolare n. 9537 del 14 dicembre 2009, sul programma annuale 2010 stabilisce che il costo per il servizio di pulizia deve essere ridotto, a partire dal primo gennaio 2010, del 25%. O, per dirla con le parole del ministero dell'istruzione, doveva essere contenuto "ad un massimo del 75 per cento di quello concordato ... e la rimanente somma è destinata alle spese per supplenza, funzionamento ed esami di Stato".

L'obiettivo è, quindi, costringere le cooperative e le imprese che hanno in appalto il servizio a tagliare posti di lavoro e spostare gran parte di questo lavoro sui collaboratori scolastici aumentandone i carichi di lavoro e stravolgendone orari, norme contrattuali e perfino diritti, come il diritto alla pausa, tutelati dallo Statuto dei Lavoratori. Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori scolastici svolgono, come l'accoglienza confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, la vigilanza e l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Se a tutto questo aggiungiamo i tagli subiti dai lavoratori della scuola a causa della Finanziaria Tremonti, **blocco dei contratti, blocco degli scatti di anzianità** insieme al tracollo (che viene vissuto quotidianamente) delle retribuzioni negli ultimi 18 anni del personale docente ed ATA, ma in particolare per la fascia più debole degli ATA che hanno perso il 23,3% rispetto all'inflazione reale, il quadro è completo.

Perché questo Vademecum?

Perché illegalità e azzeramento dei diritti sono i pilastri su cui si regge tutta l'operazione di smantellamento e privatizzazione della scuola pubblica, perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure decise dal Governo.

Se gli ATA e i docenti, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica e di non tappare più le falle del sistema scolastico italiano, crollerà tutta l'impalcatura della finta riforma e non sarà più possibile nascondere il totale fallimento delle politiche scolastiche degli ultimi anni.

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che colleghi e colleghe conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l'arroganza di alcuni dirigenti scolastici.

PROCLAMIAMO NELLE SCUOLE LO STATO DI AGITAZIONE

- rifiutiamo gli straordinari che servono per coprire i posti tagliati e le assenze prolungate dei colleghi;
- rifiutiamo tutte le mansioni che non ci competono: basta con il volontariato

Denunciamo tutte le situazioni di illegalità:

- numero eccessivo di alunni nelle classi;
- carenze nella situazione igienica;
- non osservanza delle norme di sicurezza;
- sorveglianza delle classi scoperte affidata ai collaboratori scolastici (tranne che per brevi periodi);
- utilizzo dei lavoratori delle cooperative addetti alle pulizie per l'apertura e la vigilanza dei plessi
- mancato pagamento delle attività aggiuntive;
- mancato pagamento degli stipendi ai supplenti;
- non concessione dei permessi

Obblighi di lavoro: cosa siamo effettivamente tenuti a fare?

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al Pof e averla contrattata con le Rsu, la adotta.

È compito del Dsga la sua puntuale attuazione. I compiti del personale Ata sono costituiti da:

- **attività o mansioni previste dall'area di appartenenza** (tabb A e C Ccnl 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive).

Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettimanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali.

Questo orario NON può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo

in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici.

È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

***"L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti"* (art. 53 Ccnl 2003).**

Quando è possibile la riduzione a 35 ore settimanali?

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 55 comma 2 Ccnl 2007, che lo prevede per:

a) tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;

b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 53 comma 2 lett. c Ccnl 2007;

c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 Ccnl 2007) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53 comma 2 lett. a Ccnl 2007).

In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è la contrattazione di istituto che definisce numero, tipologia, "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri.

Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;

- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

E' importante sapere che se la contrattazione d'Istituto può, inserire alcune articolazioni orarie come l'orario plurisettimanale, le turnazioni e la flessibilità, NON PUO' essere imposto, anche se contrattato con le RSU, senza l'accettazione del lavoratore/trice, l'orario spezzato (su più plessi!) o con più di 36 ore settimanali.

È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

Assegnazione e utilizzazione del personale

Anche quest'anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Ccni 15/7/2010 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi.

Inoltre, l'art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri

definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

PERSONALE ATA art. 15 Ccni 15/7/2010

"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di servizio;*
- b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;*
- c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl.*

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni".

Eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc.

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle.

Eventuali Incarichi specifici

Il Ccnl 2007 conferma le nuove mansioni già aggiunte dal precedente contratto. Mansioni divenute ordinarie e quindi senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Così i due ultimi contratti, invece di riconoscere il sempre crescente aggravio di lavoro (determinato anche dalla continua riduzione dei posti) recepiscono le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione", "l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi.

Questa ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

Gli Incarichi specifici

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare "incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" e "compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa ...".

Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47 Ccnl 2007).

L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu.

Quando si può nominare il supplente temporaneo ?

Ai sensi dell'art. 6 del DM 430/2000 *"i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti residui disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno ... per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto"*.

Il comma 3 dell'art. 8 del Dm 430/2000 abroga esplicitamente la precedente disciplina sulle supplenze del personale Ata (art. 582 T.U.), quindi non esiste più nessuna durata minima dell'assenza necessaria per poter nominare il supplente. Per altro, lo stesso art. 60 Ccnl 2007 - *Rapporto di lavoro a tempo determinato* per il personale Ata, che rinvia all'art. 40 relativo alle *Supplenze temporanee del personale docente* non prescrive nessun limite minimo, ma rimanda alla valutazione della concreta situazione di necessità per determinare il conferimento delle supplenze, proprio come già altre disposizioni ministeriali stabilivano: ad esempio per l'immediata sostituzione dell'unico operatore in ciascun turno (Nota prot. 20 del 2/2/2000), oppure per l'immediato conferimento di supplenze brevi di personale ausiliario nei plessi scolastici delle scuole elementari e materne, previa trattativa con le Rsu (Nota prot. 44 del 9/3/2000).

La situazione di necessità certamente non può essere unilateralmente stabilita dal dirigente, e proprio per impedire eventuali ulteriori "spremiture" del personale occorre che le Rsu predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'*Utilizzazione del personale*, che indichi con chiarezza i criteri e i tempi per le nomine dei supplenti.

Se qualche dirigente tentasse di usare questa norma per non nominare i supplenti, flessibilizzando l'orario del restante personale, dobbiamo ricordargli che una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica, e previa una nuova contrattazione con le Rsu.

A queste norme bisogna ora aggiungere la previsione "cannibalesca" dell'art. 6 del Dpr 119/2009 che prevede in alternativa al conferimento delle supplenze la possibilità di *"attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso"*. Così a fronte della riduzione del 17% del personale Ata con il conseguente aggravio di lavoro per i superstiti si prevede addirittura di peggiorare la situazione eliminando i supplenti temporanei e sottopagando i colleghi già occupati che verrebbero retribuiti, *"secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto" con "l'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze ..."*.

Anche in questo caso, rifiutiamoci di sostituire i colleghi, poiché tale pratica non può comunque essere imposta.

Quali sono le mansioni degli ex Lsu dipendenti dalle cooperative?

Gli ex LSU impiegati nelle scuole erano lavoratori "utilizzati" per lo più dai Comuni, che a loro volta avevano siglato accordi diretti con gli Uffici Scolastici e che già dal 1999 vennero assunti anche dalle Multiservizi dei Comuni per svolgere i servizi di pulizia.

Dal 1 luglio 2001, con l'accordo siglato da Cgil-Cisl-Uil, è cominciata l'effettiva esternalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole con la conseguente riduzione degli organici Ata. Gli ex LSU furono costretti ad accettare un contratto con le Cooperative-Aziende che gestiscono tutt'oggi gli appalti di pulizia per conto dei quattro Consorzi nazionali.

Da quella data il Ministero dell' Istruzione ha sempre evaso il rispetto delle finalità stabilite alla nascita dei progetti LSU e tra queste il diritto alla stabilizzazione con la riserva del 30% dei posti nelle assunzioni.

A guadagnarci non sono né gli utenti né i lavoratori, ma solo i gestori privati del servizio: più di duemila euro mensili per lavoratore vanno ai 4 Consorzi a fronte degli scarsi 800 euro mensili percepiti dai Lavoratori per 35 ore lavorative la settimana.

Questi "precaristi storici", secondo l'inquadramento contrattuale, sono operai pulitori (2° livello del CCNL Pulizie/Multiservizi) e non essendo dipendenti pubblici, non possono svolgere mansioni di vigilanza e assistenza degli alunni, né ricevere e custodire le chiavi delle Istituzioni scolastiche e dei plessi.

Fondo Istituzione Scolastica

Le risorse del fondo d'istituto sono destinate esclusivamente a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata interno alla scuola.

L'art. 88 comma 1 del Ccnl 2007 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. Istituti Comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) e le proposte del Dsga - formulate dopo aver sentito il personale Ata - adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le Rsu (art.53 comma 1 Ccnl 2007). Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007) il Ds attribuisce l'incarico.

Questo è il compenso orario al "lordo dipendente" da cui bisogna sottrarre, oltre l'Irpef, anche le trattenute Inpdap 8,75% e Fondo credito 0,35%):

- collaboratore scolastico: 12,50 diurno; 14,50 notturno o festivo, 17,00 notturno e festivo;
- assistente amministrativo ed equiparati: 14,50 diurno; 16,50 notturno o festivo; 19,00 notturno e festivo;
- coordinatore amministrativo e tecnico: 16,50 diurno; 18,50 notturno o festivo; 21,50 notturno e festivo;
- direttore servizi generali e amministrativi: 18,50 diurno; 20,50 notturno o festivo; 24,50 notturno e festivo

Per le indennità di turno nei convitti e scuole speciali:

- personale educativo: 19,00 notturno o festivo; 37,50 notturno e festivo;
- personale Ata, solo aree A e B: 15,50 notturno o festivo; 31,50 notturno e festivo;

Per l'indennità annua di bilinguismo e di trilinguismo nelle scuole slovene, nei casi in cui non sia già erogata altra indennità in base alla normativa vigente:

- 312,50 euro per gli insegnanti elementari;
- 195,00 euro per il personale Ata solo Aree A e B;

L'attribuzione degli incarichi, i nominativi del personale con i rispettivi compensi sono coperti dalla Privacy?

Adesso il comma 4 art. 28 Ccnl 2007 prevede esplicitamente - per quanto riguarda il personale docente - che tutti gli impegni siano conferiti in forma scritta, ma ricordiamo che già la Cm 243/99 prevedeva per tutto il personale che il capo d'istituto attribuisse con apposito incarico scritto, recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive e che degli incarichi conferiti dovesse essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo della scuola. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (Tar Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino -sent. 9/3/2003; Trib. Camerino - sent. 165/2006).

E' possibile conoscere l'entità del Fondo d'Istituto?

Nonostante dirigenti scolastici e Dsga presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Miur, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semplici parametri.

PROVENIENZA RISORSE CALCOLO TOTALE PER L'A.S. 2010/2011

Ccnl 2007 - art. 85 c. 2

3.056,52

per n. ... sedi organico diritto =

604,37

per n. ... docenti e Ata org. dir. =

645,82

solo negli Istituti 2° grado

per n. ... docenti organico dir. =

Ccnl 2007 - art. 6 c. 2 lett. I

Compensi relativi a

eventuali ulteriori finanziamenti =

Somme eventualmente non spese

nei precedenti anni scolastici =

NB dal numero dei docenti sono esclusi gli insegnanti di religione; nella scuola superiore il numero di docenti di sostegno da considerare è quello ottenuto moltiplicando i posti attribuiti per un coefficiente dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto dell'a.s. 2010/2011 (per l'a.s. 2008/2009 il coefficiente è stato 0,46)

La differenza tra le cifre che riportiamo e quelle previste dall'art.85 comma 2 Ccnl 2007 è determinata dal fatto che l'art. 85 indica cifre "al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione" mentre le Tabelle allegato allo stesso Ccnl, relative ai compensi a carico del fondo d'istituto, indicano cifre al "lordo dipendente". Pertanto, rispetto alle cifre previste dall'art. 85 sono già dedotti gli oneri relativi all'Inpdap "Stato" (24,20%) e all'Irap (8,50%). Per ottenere il compenso netto spettante a ogni lavoratore bisogna poi sottrarre ai compensi determinati in base alle Tabelle contrattuali la quota Inpdap "dipendente" (8,75%) e il Fondo credito (0,35%) e quindi la massima aliquota Irpef applicata al singolo dipendente.

A queste risorse devono poi aggiungersi:

- sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento della quota fissa dell'indennità di direzione spettante ai Dsga,
- i compensi per indennità di bi/trilinguismo solo per le scuole di lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata un'altra indennità),
- i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti, educandati e scuole speciali;
- i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);
- il finanziamento previsto dalla L. 440/97
- il finanziamento per progetti relativi alle *Aree a rischio*, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione, impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica;

Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta "dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L. 59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realità e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le disuguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un'eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico.

La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo. In più con un "dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 Dpr 275/99) la scuola marcerà a più velocità: avanti gli istituti guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e aiutati da famiglie altrettanto influenti, dietro scuole che "aprendosi" verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi del quartiere.

I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.



- COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto
Viale Cavallotti 2, PD - tel. 049692171 / fax 0498824373
sito: www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html
mail: perunaretediscuole@katamail.com
pec: perunaretediscuole@pec.it